

# I.M.U. 2015

## INTRODUZIONE

L' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è stata istituita in via sperimentale a decorrere dal 2012 ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. Dal 01 gennaio 2014 l'I.M.U. rappresenta la componente di natura patrimoniale della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla Legge 147/2013.

Ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

### Principale normativa di riferimento.

- **Legge 27/12/2013 n. 147**
- Decreto Legge 30/11/2013 n. 133
- Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito nella Legge 124/2013
- Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito nella Legge 85/2013
- Articolo 1 comma 380 L. n. 228/2012
- **Articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia),– Istituzione dell'Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale**
- Decreto legislativo n. 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e abolizione dell'ICI
- Decreto legislativo n. 504/1992 - Istituzione dell'ICI – per i soli articoli richiamati
- Regolamento comunale di disciplina della IUC

## ACCONTO 2015 – Scadenza 16/06/2015

Ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis del Decreto Legge 201/2011 convertito con la Legge 214/2011, **il versamento della prima rata (acconto) dell'IMU da effettuarsi entro il prossimo 16 giugno 2015 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**, ovvero del 2014

## SALDO 2015 – Scadenza 16/12/2015

Il versamento della seconda rata IMU 2015 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e detrazioni come verranno stabilite per il 2015 e pubblicate ai sensi di legge

## LE PRINCIPALI INFORMAZIONI PER IL 2015

## ABITAZIONE PRINCIPALE

**L'imposta municipale propria (IMU) non si applica** al possesso dell'**abitazione principale** e delle **pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni relative.

### SI RICORDA:

- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare ove il soggetto passivo/possessore (contribuente tenuto al versamento) ed il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

**L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili destinati ad uso abitativo:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma 4 Regolamento IUC)
- l'unità immobiliare dei soggetti Aire di cui all'art. 9-bis, comma 1, D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella Legge 80/2014 *(una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso)*



**Attenzione:** verificare per il saldo la delibera delle aliquote, il regolamento ed i casi di assimilazione.

## Aire

Le abitazioni dei soggetti Aire che non rientrano nella casistica sopra riportata, dal 01/01/2014 non sono più assimilate ad abitazione principale, pertanto saranno soggette all'IMU acconto 2015 all'aliquota dello 0,86% (o altra aliquota fiscalmente applicabile a seconda della destinazione d'uso)

## ALIQUEUTE 2014

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2014 da utilizzare per l'acconto 2015

ALIQUEUTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento)

ALIQUEUTA alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP: **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento)

ALIQUEUTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze: **0,70 per cento** (zero virgola settanta per cento)

ALIQUEUTA terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, fabbricati classificati in tutta la categoria catastale B, nella categoria catastale C/1, nella categoria catastale C/3, in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);

ALIQUEUTA fabbricati accatastati in categoria D/5: **1,06 per cento** (uno virgola zero sei per cento);

ALIQUEUTA fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, Legge 09 dicembre 1998 n. 431: **0,70 per cento** (zero virgola settanta per cento);

ALIQUEUTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti: **0,86 per cento** (zero virgola ottantasei per cento).



**Attenzione:** per maggiori dettagli sulle aliquote per l'acconto consultare la deliberazione n. 54/2014 di Consiglio Comunale  
**vedi scheda informativa IMU 2015 – BASE IMPONIBILE, ALIQUEUTE E DETRAZIONI, IL CALCOLO**

---

Per l'uso gratuito l'aliquota approvata nel 2014 era pari allo 0,70%, l'applicazione della suddetta aliquota per l'acconto 2015 è consentita solo a coloro che hanno presentato nel corso del 2013 o del 2014 la relativa dichiarazione

---

---

Con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote 2014 è stata introdotta l'aliquota dello 0,70% per i fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 431/1998, l'applicazione della suddetta aliquota per l'acconto 2015 è consentita solo a coloro che hanno presentato nel corso del 2014 la relativa dichiarazione

---

**BENI MERCE - A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti** dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13,

comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011).

**FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013).

**ENTI NON COMMERCIALI - Il versamento dell'IMU è effettuato** dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente**, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e **l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta**, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 147/2013 (art. 1, comma 721, Legge n. 147/2013).

**DICHIARAZIONI - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. **Devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, anche tutti i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici introdotti dal Decreto Legge 102/2013** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013. **I soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione** di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, **anche in via telematica**, seguendo le modalità previste dall'art. 1, commi 719 e 720, della Legge n. 147/2013.

*La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.*

=====  
Importante:

**il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.**

